



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

**COPIA**

## **ORD. Registro Generale n. 138**

### **IL SINDACO**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visti gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati rispettivamente nelle date del 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 in merito a "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Visto il D.P.C.M. 17/05/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili

sull'intero territorio nazionale". Che nello specifico, art. 1, b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, 06/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 12/03/2020, 13/03/2020, 17/03/2020, 18/03/2020, 19/03/2020, 26/03/2020, 27/03/2020, 30/03/2020, 01/04/2020, 03/04/2020, 09/04/2020, 10/04/2020, 13/04/2020, 15/04/2020, 17/04/2020, 18/04/2020, 24/04/2020, 02/05/2020 e del 16/05/2020;

Considerata la progressiva mitigazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che comunque, impone di mantenere ogni possibile e misura finalizzata alla regressione dell'epidemia fino alla sua scomparsa;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, altresì di permettere le attività motorie, ludiche e sportive, consentite nei limiti prescritti;

Considerato che, questa Amministrazione a tutela e salute della cittadinanza ritiene, anche nella funzione di garantire una corretta riorganizzazione nella vigilanza degli organi preposti nell'applicazione delle prescrizioni, di dare seguito ad una progressiva ri-apertura di taluni parchi, giardini e aree verdi, giochi, per lo sport e servizi, procrastinandone la chiusura per gli altri fino al giorno 2 giugno 2020, ad eccezione delle aree, per lo sgambamento dei cani, esterne con accesso indipendente dai giardini e parchi, o interne con accesso dedicato;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Richiamata le proprie Ordinanze, n. 110 del 12 marzo 2020 e n.132 del 7 maggio 2020, con la quale si stabiliva, in via provvisoria e cautelativa, fino al 19 maggio 2020 la chiusura dei parchi e giardini comunali ad eccezione dei giardini e delle aree, il lista e per lo sgambamento dei cani;

## ORDINA

la chiusura e conseguente divieto di accesso in tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale con effetto immediato fino alla data del 2 giugno 2020,

ad eccezione, ovvero, nell'accesso ma nel rispetto delle prescrizioni sanitarie emanate (ovvero, il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno due metri per le attività sportive o motorie e di almeno un metro per ogni altra attività), delle aree per lo sgambamento dei cani, esterne con accesso indipendente dai giardini e parchi, o interne con accesso dedicato, e di quei parchi, giardini, aree verdi, aree gioco e arredate, site:

1. BIVIO, l'area verde "SN" (Senza Nome), sita tra le vie Trilussa e Antonio De Curtis;
2. COLLEFIORITO, le aree, verde e cani "SN", site nella parte terminale di via Rosata;
3. COLLEVERDE I, l'area verde "SN", sita a via Monte Cervino;
4. COLLEVERDE I, - l'area arredata di Piazza di Colleverde;
5. COLLEVERDE II, l'area verde attrezzata "Giardino del Sole", sita tra le vie Monte Bianco, Monte Fumaiolo e Monte Everest;
6. COLLEVERDE - PARCO AZZURRO, le aree verdi, site nella rotatoria tra le vie Orsa Maggiore e Orsa Minore;
7. COLLEVERDE - VENA D'ORO, area verde, sito in via dei Monti Sirini;
8. COLLEVERDE - VENA D'ORO, area verde, sito in via Monte Todi;
9. COLLEVERDE - VENA D'ORO, Giardino, sito in piazza Monte Cervialto;
10. GUIDONIA - CASACALDA, l'area archeologica "Luigi d'Amico", sita in via Cristoforo Ferrari;
11. GUIDONIA - COLLELARGO, l'area anfiteatro "Teatro Eventi di Colle Largo", sita tra le vie Isonzo e via Po;

12. GUIDONIA - COLLELARGO, l'area arredata "Licio Giorgieri", sita tra la Piazza Licio Giorgieri e le vie Garigliano e Isonzo;
13. GUIDONIA, le aree verdi tra di via Nerone e via Traiano;
14. GUIDONIA, l'area di risulta denominata "Immaginetta", sita nella rotonda di via dei Spagnoli / Via della Selciatella / Via Aureliano;
15. GUIDONIA, l'area verde "Pinetina - Monumento Caduti di Nassirya", sita tra via Roma, viale Leonardo da Vinci e via Moreno Gustav;
16. GUIDONIA, l'area verde "Pineta - Dott. Valeriano Compagnucci", compresa tra via Roma e l'ingresso sud dell'aeroporto e l'ingresso dell'area giochi;
17. GUIDONIA, l'area verde "Paolo Centroni", sita in Largo Paolo Centroni, compresa tra via Umberto Maddalena e via P. Andreano (fronte Tenenza dei Carabinieri);
18. GUIDONIA, l'area arredata presso il "Monumento Alessandro Guidoni", sita tra Via Roma, Via Arturo Ferrarin e P.zza San Francesco;
19. GUIDONIA, l'area verde "SN", sita su via Roma n.243 e via Domizia;
20. GUIDONIA, l'area verde "Giovanni Paolo II" sita vicino a via Domiziano;
21. \*GUIDONIA, l'area cani interna e parziale area verde attigua, "Giardino dei Frutti", site su via degli Spagnoli;
22. LA BOTTE, l'area della Piazza Colle Grato;
23. MARCO SIMONE LAGHETTO, l'area verde attrezzata "SN", sita tra le vie Polibio, Caio Acilio e Marco Terenzio Varrone;
24. MARCO SIMONE LAGHETTO, Giardino attrezzato "Campetto da bocce", sito in via Germania e via Spagna;
25. MARCO SIMONE LAGHETTO, giardino attrezzato "La Maddalena", sito in via La Maddalena angolo Via Anticoli Corrado;
26. MONTECELIO, - l'area di Piazza San Giovanni;
27. MONTECELIO, - l'area del "belvedere" del parcheggio nuovo, sita lungo via Fuori dalle mura;
28. MONTECELIO, - l'area del "belvedere", tra le vie Romana e Nuova;
29. SETTEVILLE, l'area verde, sita presso la rotonda di Piazza Trilussa;
30. SETTEVILLE, l'area anfiteatro "SN", sita presso le vie Carlo Todini e Giuseppe Parini;
31. VILLALBA, - l'area arredata di Piazza Carrara;
32. VILLALBA, - l'area arredata di Piazza della Repubblica;
33. VILLALBA, l'area verde "SN", sita dietro scuola A. Manzi, compresa tra le vie Kennedy e Palermo;
34. VILLALBA, l'area arredata, sita in Largo Pietro Galante accanto via Sicilia;
35. VILLALBA, le aree, verde e attrezzata "SN", comprese tra le vie Trento e Bolzano;
36. \*VILLALBA, l'area cani, nella disponibilità di un percorso e accesso dedicato nel parco "Paolo Di Nella", sito tra via Terni e via delle Regioni 1.
37. VILLANOVA, l'area verde attrezzata "Santa Lucia", sita in via La Marmora, 35 (fronte scuola I.C. Edoardo De Filippo);
38. VILLANOVA, l'area arredata della Piazza San Giuseppe artigiano;
39. VILLANOVA, l'area arredata della Piazza degli Alpini;
40. VILLANOVA, l'area arredata della Piazza Risorgimento;
41. VILLANOVA, area verde attrezzata, lungo in via La Marmora;
42. VILLANOVA, il parco "Valle Pilella", sito tra via Ippolito Nievo e via G. Missori;

43. VILLANOVA, le aree verdi "SN", site tra le rotatorie di via Garibaldi e la via Fratelli Cairoli, presso l'uscita via Tiburtina;

\*di questi, per quei parchi o giardini in cui sono presenti attività in convenzione, nella parte dedicata alla fruizione delle attività di cui sopra, siano fatti rispettare i seguenti orari di apertura e chiusura dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 - 19.30. Per i restanti in elenco, dal lunedì alla domenica, la fruizione è consentita dalle 7.30 alle 22.00 e la chiusura, per tutti, segnalata dall'Ente, in caso di maltempo.

#### DEMANDA

Al personale della Polizia Locale e alle Associazioni di volontariato ausiliarie alla Polizia Locale convenzionate con il Comune di verificare e vigilare sull'avvenuta esecuzione e sul rispetto della presente ordinanza e all'accertamento delle violazioni;

Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti l'eventuale violazione della presente ordinanza.

#### AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune [www.guidonia.org](http://www.guidonia.org);
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

Che l'Ufficio emanante provveda ad inviare a mezzo posta certificata copia del presente atto:

1. al Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio incaricato della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;
2. al Dirigente dell'Area VI Lavori Pubblici, Ambiente e Attività estrattive, referente del procedimento;
3. all'Associazione di volontariato F.E.D.R.A. ONLUS, Nucleo tutela ambiente, convenzionata con il comune, in ausilio alla Polizia Locale; [fedraonlus@legalmail.it](mailto:fedraonlus@legalmail.it)
4. all'Associazione di volontariato A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri - sezione di Guidonia, convenzionata con il comune, in ausilio alla Polizia Locale; [guidonia@sezioni-anc.it](mailto:guidonia@sezioni-anc.it)

5. all'Associazione di volontariato N.V.G. - Nucleo Volontari Guidonia, convenzionata con il comune, in ausilio alla Polizia Locale;  
nvg@pec.protezionecivileguidonia.it
6. alla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Guidonia Montecelio, via Roma nr. 145, Guidonia Montecelio (Rm);  
rm43063@pec.carabinieri.it
7. al Comando della Polizia Provinciale Distretto Roma Sud, Distaccamento di Tivoli Via Maremmana inferiore 0+300 loc. Ponte Lucano Tivoli (Rm);  
polizialocale@pec.cittametropolitana.gov.it
8. alla Regione Carabinieri, Comando stazione Tenenza di Guidonia Montecelio, Largo Centroni Paolo nr. 2, Guidonia Montecelio (Rm);  
trm22149@pec.carabinieri.it
9. al Commissariato di Tivoli, Polizia di Stato, Largo Salvo D'Acquisto nr. 20, Tivoli.  
comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it

## COMUNICA

Ai sensi per gli effetti dell'art. 3, comma 4, Legge 241/1990 e s.m.i., che avverso il "presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"